

CIRCOLARE INFORMATIVA

10 giugno 2011

INPDAP NOTA N. 22 DEL 7 GIUGNO 2011

Non è possibile cumulare pensione e nuovo rapporto di lavoro se quest'ultimo rappresenta derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione

Il prolungamento dell'età pensionabile al 40° anno di servizio, retroattivo al 31 gennaio 2010, come sancito dalla legge 183/2010, aveva prodotto la condizione per cui il soggetto rientrante dal pensionamento poteva rivendicare la facoltà di sommare la pensione e la retribuzione del nuovo rapporto di lavoro ricostituito.

In tal senso l'INPDAP, sentito il parere del Ministero dell'Economia, ribadisce nella nota n. 22 il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto e trattamento economico relativo alla attività lavorativa qualora il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente. L'Ente pensionistico a tale proposito cita gli articoli 133-134 del DPR n. 1092/1973.

Pertanto in caso di riassunzione, ai sensi dell'articolo 22, c. 3 della legge 183/2010, niente cumulo tra pensione e retribuzione.

Materiale di documentazione nelle pagine seguenti:

- testo della nota operativa
- rassegna stampa



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Pensioni

Roma, 07 giugno 2011

NOTA OPERATIVA N. 22

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO: Aspetti previdenziali correlati all'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente.

Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti in merito all'applicazione della disposizione richiamata in oggetto con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente operante nelle fattispecie in esame.

Con la presente nota, acquisito il parere conforme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. n. 57675 del 10 maggio 2011) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 0009736 del 30 maggio 2011) si forniscono le indicazioni operative per l'uniforme applicazione della norma citata.

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell'articolo 15-
nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che *"Il limite massimo di età per il collocamento a*

riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ..." e, al comma 3, specifica che dette disposizioni "si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010".

In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative:

1. al compimento del 65° anno di età;
2. al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.

Il canale di età pensionabile individuato al punto 2 è stabilito ad istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010 (articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010) che chiedano di essere riassunti ai sensi della disposizione in oggetto.

L'esercizio della facoltà in esame e la conseguente riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio alla suddetta data, determina necessariamente il venire meno dell'individuazione del titolo "limiti di età" per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento del 65° anno di età, in quanto la nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di età.

Ciò ha immediati riflessi sul regime di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente applicabile al personale in esame.

In particolare, considerato che la prima cessazione dal servizio deve considerarsi avvenuta per motivi diversi da limiti di età, per le motivazioni sopra esplicitate, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del DPR n. 1092/1973 che sanciscono, nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto (conclusosi per motivi diversi dai limiti di età) e trattamento economico relativo alla rinnovata attività lavorativa.

Analogamente, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità contributiva non consente l'equiparazione, ai fini del regime di cumulo, con il pensionamento derivante da raggiungimento dei limiti di età; tale equiparazione, sempre nei casi di scelta per il secondo canale di età pensionabile, sussiste solo al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le sedi dell'Istituto sono tenute a verificare il regime di cumulo applicabile ai medici che abbiano usufruito della facoltà di riassunzione in servizio in applicazione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010 e ad operare secondo le indicazioni specificate nella presente nota avendo altresì cura di renderne noto il contenuto anche alle amministrazioni iscritte che hanno personale interessato dalla normativa richiamata.


IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Giorgio Fiorino

Divieto di cumulo per il dirigente medico

Aldo Ciccarella

I dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale già cessati ma in servizio alla data del 31 gennaio 2010, che chiedono di essere riassunti in servizio (articolo 22, comma 3 della legge 183/2010) non possono cumulare il trattamento pensionistico che spetta per il precedente rapporto con il trattamento economico relativo alla riassunzione in servizio. In questa ipotesi, infatti, si applicano gli articoli 133 e 134 del Dpr 1092/73, che sanciscono il divieto di cumulo nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. Lo ha chiarito l'Inpdap, con circolare n.22 di ieri, 7 giugno.

L'analisi dell'ente di previdenza dei dipendenti della Pubblica amministrazione ha preso avvio dall'articolo 22 della legge 183/2010. Il comma 1, nel modificare l'articolo 15-nonies, comma 1 della legge 502/902, ha stabilito che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale - compresi i responsabili di struttura complessa - è al compimento del 65° anno di età o al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età. Ciò si ripercuote sul regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente applicabile a questi dirigenti.

L'Inpdap interviene sulla possibilità concessa ai pensionati dal Collegato

Riassunzioni senza cumulo

Divieto per i medici che rientrano in servizio

I chiarimenti

IL LIMITE D'ETÀ PER LA PENSIONE

Il Collegato lavoro stabilisce che il limite massimo d'età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn è stabilito in due diverse fattispecie alternative:

- al compimento dei 65 anni d'età;
- al maturare di 40 anni di servizio e nel limite di 70 anni d'età

CUMULO PIÙ LONTANO

I nuovi limiti d'età si applicano anche ai medici in servizio al 31 gennaio 2010 che hanno facoltà di essere riassunti. In tal caso, scatta il divieto di cumulo tra pensione e trattamento economico per la riassunzione in servizio

DI DANIELE CIRIOLI

Il dirigenti medici possono restare a lavoro fino a 70 anni d'età. A chi ha lasciato prima e risultava in servizio al 31 gennaio 2010 è data facoltà di chiedere la riassunzione. In tal caso, scatta il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente derivanti dalla riassunzione. È quanto precisa, tra l'altro, l'Inpdap nella nota operativa n. 22 di ieri, chiarendo le novità della legge n. 183/2010 (il Collegato lavoro) sui nuovi limiti di collocamento a riposo dei dirigenti medici, negli aspetti relativi al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.

Due alternative. L'articolo 22 del Collegato lavoro stabilisce che «il limite massimo d'età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno d'età e la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del nuovo dei dirigenti (...)», specificando che le novità «si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010». Dalle richiamate disposizioni, spiega l'Inpdap, ne deriva che il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative:

a) al compimento dei 65 anni d'età;

b) al maturare dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite di 70 anni d'età.

Il cumulo pensione/redditi. Il secondo canale di età pensionabile (40 anni di servizio entro i 70 anni d'età), secondo l'Inpdap va stabilito a istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai dirigenti medici e del ruolo Ssn in servizio al 31 gennaio 2010 che chiedano di essere riassunti. L'eventuale esercizio di tale facoltà e la conseguente riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio al 31 gennaio 2010, fa venir meno la ragione dei «limiti di età» della risoluzione del rapporto di lavoro, con riflessi sul regime di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente. In tal caso, in particolare, scatta il divieto di cumulo tra pensione spettante per il precedente rapporto di lavoro (da ritenersi, dunque, concluso per motivi diversi dai limiti di età) e il trattamento economico relativo alla riassunzione in attività di lavoro. Analogamente, aggiunge l'Inpdap, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità di contributi non consente l'erogazione, ai fini di cumulo, con il pensionamento derivante per limiti di età; equiparazione che, sempre nei casi di scelta del secondo canale di età pensionabile, sussiste solo al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo.

Verifiche ad hoc. Infine, l'Inpdap dispone che le sedi territoriali verifichino il regime di cumulo applicabile ai medici che abbiano usufruito della facoltà di riassunzione in servizio.